

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DI NATURA ENDOASSOCIATIVA

TRA

POLISPORTIVA CONVITTO UMBERTO I associazione sportiva dilettantistica, avente sede legale in TORINO, via BLIGNY n°1bis, C.F. 97848690018 affiliata UISP ed iscritta al Registro CONI con Codice Affiliazione, di seguito per brevità *associazione*

E

_____, nato/a il ___/___/___ a _____,
C.F. _____, residente in _____
via _____ n° _____, tesserato _____, di seguito per
brevità *sportivo dilettante*;

PREMESSO CHE

- 1) *l'associazione* promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del _____ e per l'organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri soci e tesserati;
- 2) lo *sportivo dilettante* ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione svolgendo l'attività di istruttore/allenatore della disciplina del _____ in quanto _____;
- 3) lo *sportivo dilettante* ha dichiarato
 - € di non svolgere professionalmente tale attività;
 - € di non avere una posizione ex Enpals aperta;
 - € di non essere un dipendente pubblico **oppure**€ di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all'Amministrazione di appartenenza l'inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l'erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell'orario di lavoro
- 4) il Consiglio Direttivo, con provvedimento del ___/___/___, ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso.

LE PARTI CONVENGONO CHE

1. **Premesse.** Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. **Natura del rapporto.** Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione dei rapporti tra le parti, della tipologia di prestazione, delle modalità di esecuzione e dell'esplicita volontà espressa dalle stesse, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato e non prevede il versamento di contributi previdenziali;
3. **Organizzazione dell'attività.** Le modalità di organizzazione delle attività saranno concordate tra le parti in ragione della disponibilità espressa dai soci/tesserati che si rendono disponibili a realizzarle con riferimento ai tempi e modalità di esecuzione. Lo sportivo dilettante, al fine di garantire l'organizzazione dell'attività sportiva, si impegna a comunicare ad altro socio/tesserato collaboratore, o direttamente all'associazione, la propria eventuale assenza al fine di garantire la sua sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giorni prima la volontà di non collaborare più alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo;
4. **Compenso sportivo.** Il compenso viene pattuito in un totale lordo complessivo di € _____,00 (_____/00) da pagarsi con periodicità _____ in base al calendario presenze attivato dall'associazione sportiva e dietro sottoscrizione di regolare ricevuta. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente alla disciplina definita dall'art.69 c.2 del TUIR così come integrato dall'art.25 della L.133/1999 e dall'art.1 c.367 L.205/2017. Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi € 10.000,00 (diecimila/00) di reddito, l'istruttore sarà tenuto a rilasciare - all'atto della

percezione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale franchigia. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano in capo allo sportivo dilettante l'onere di sostenere sanzioni ed interessi legati a ravvedimenti o sanzioni a lui imputabili. Il percipiente è consapevole che si tratta di una collaborazione sportiva in relazione alla quale non è previsto versamento di contributi previdenziali;

5. **Durata.** Il presente accordo è valido dal ___/___/___ al ___/___/___, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, l'associazione può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in relazione all'impegno fino ad allora profuso;
6. **Diritto dell'immagine.** Lo sportivo dilettante esprime il proprio consenso all'eventuale utilizzo della propria immagine da parte dell'associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dall'associazione medesima. L'utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla associazione;
7. **Tutela della privacy.** Lo sportivo dilettante viene incaricato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), al trattamento dei dati personali – comuni e sensibili - dei soci/tesserati effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali in parola dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, osservando le seguenti modalità:
 - a) il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) la raccolta e registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale agli scopi istituzionali dell'associazione;
 - c) il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza predisposte. In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza.Lo sportivo dilettante presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all'espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva.
8. **Sicurezza nei luoghi di lavoro.** Come chiarito da ultimo dal D.L. 69/2013, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, il collaboratore si impegna ad utilizzare attrezzature conformi alle norme di sicurezza di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008, a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del Decreto nonché a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettui la collaborazione in un luogo nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I collaboratori hanno inoltre facoltà, con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Lo sportivo dilettante si impegna inoltre a diffondere misure di prevenzione informando i soci rispetto al corretto svolgimento delle attività sportive ed al corretto utilizzo della struttura sportiva.

_____, il ___/___/___

PER ACCETTAZIONE

_____ associazione sportiva dilettantistica

lo sportivo dilettante

Il legale rappresentante

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Tesseramento. Lo sportivo dilettante può essere socio dell'associazione sportiva con cui collabora (*ipotesi consigliata soprattutto quando l'associazione non sia anche iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale*) e/o tesserato per l'UISP, Ente di promozione sportiva cui è affiliata l'associazione sportiva con cui collabora. In questi casi l'associazione e lo sportivo dilettante sono legati da un rapporto di natura associativa per cui si può parlare di " *collaborazione endoassociativa*".

2) Lo sportivo dilettante ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione

- svolgendo l'attività di _____: si può indicare, a titolo esemplificativo, promozione, gestione, formazione, insegnamento, organizzazione, altro: specificare

- in qualità di _____: si può indicare, a titolo esemplificativo, insegnante, educatore, tecnico, istruttore, atleta, allenatore, coordinatore del settore, formatore del settore, organizzatore della manifestazione/ evento sportivo, altro: specificare

3) Testo dell'art. 67 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 "1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (...) m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

4) Modalità di quantificazione del compenso sportivo.

Il rimborso forfetario può essere quantificato su base oraria - se si attiva un registro - oppure quantificato forfetariamente sull'impegno presunto per effettuare l'attività corsistica o di allenamento programmata.

Nel caso di rimborso ad ora, la clausola può essere alternativamente definita nei seguenti termini:

- a) "Il rimborso spese forfetario viene erogato entro il __/__/__ del mese successivo in base al calendario presenze attivato dall'associazione e viene pattuito in € ____,00 (_____/00) lorde l'ora, conformemente a quanto stabilito nella tabella dei rimborsi spese forfetari adottata dall'associazione

Oppure

- b) "il rimborso spese viene erogato entro il __/__/__ del mese successivo alla realizzazione dell'evento, in base al calendario presenze attivato dall'associazione, e viene pattuito in € ____,00 (_____/00) l'ora".

5) Disciplina fiscale del rimborso spese forfetario:

Art. 69 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 "Premi, vincite e indennità". (...) 2. *Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".*

Articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche "1. *Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo."*

Come conseguenza dell'innalzamento del plafond da € 7.500 a € 10.000, l'associazione/società sportiva si troverà a:

- 1) non applicare ritenute quando il collaboratore dichiara di non superare - all'atto del pagamento - il plafond di € 10.000;
- 2) ad applicare sul plafond che supera i 10.000 euro e fino ad € 30.658,28, la ritenuta a titolo di imposta del 23%, con addizionali regionali e comunali;
- 3) ad applicare, con riferimento a compensi che superano € 30.658,28, le medesime ritenute ma a titolo di acconto.